

TRIBUNALE DI SALERNO**PROCEDURA ESECUTIVA N. 168/2021 R.G.E.****AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE**

Il Professionista Delegato alla vendita, Dott.ssa Manuela Mascia, nella procedura esecutiva n. 168/2021 R.G.E. a norma dell'art. 591 bis c.p.c.:

visto

- il provvedimento di nomina emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 591 bis c.p.c., in data 15.11.2022, e i successivi provvedimenti del 3.06.2024, del 4.06.2025 e del 17.04.2026;

- il disposto di cui all'art. 569 c.p.c.;

ritenuto necessario fissare la vendita dei beni immobili pignorati;

AVVISA

che il giorno **22 luglio 2026, ore 16.30**, si procederà alla vendita telematica asincrona con plurimi rilanci, tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, dei beni immobili di seguito descritti, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

(come da perizia e da ordinanza di delega)

LOTTO 1

Piena proprietà di appartamento sito in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Carpinelli, 3 (catastalmente via Serroni snc);

L'appartamento, posto al piano terra, è composto da ingresso con ampio disimpegno che dà accesso diretto al soggiorno, a proseguire sono gli ingressi della camera da letto, della cucina e del bagno, lateralmente al soggiorno è stato ricavato con la realizzazione di una parete in cartongesso, un piccolo locale utilizzato come spogliatoio-guardaroba, ha due balconi ed una zona porticata annessa. L'immobile confina per tutti i lati direttamente con corte interna condominiale definita perimetralmente da muri di recinzione con sovrastante ringhiere in ferro, con vano scala e con altra proprietà.

Il tutto è riportato in catasto fabbricati di Giffoni Valle Piana **Foglio 51, particella 313, sub.3**, categoria A/7, Piano T., classe 1, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq 107 (escluso aree scoperte mq 98), rendita € 837,95, via Serroni snc.

PREZZO BASE D'ASTA: **EURO 60.489,45**

OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: **Euro 45.367,08**

STATO DI POSSESSO

l'unità immobiliare è attualmente occupata dal debitore.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nulla risulta in perizia in merito alla certificazione energetica.

ONERI CONDOMINIALI

Condominio non costituito data la tipologia edilizia ed il numero esiguo dei condomini

LOTTO 2

Piena proprietà di sottotetto sito in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Carpinelli, 3
(catastalmente via Serroni snc):

Sottotetto esclusivo, posto nello stesso stabile del Lotto 1 con accesso diretto dal vano scala condominiale, costituito da un unico ambiente allo stato grezzo e incompleto sia internamente che esternamente, privo di infissi, di pavimenti e diintonaci. L'immobile confina per tutti i lati direttamente con vano scala condominiale con altra proprietà e con corte condominiale.

Il tutto è riportato in catasto fabbricati di Giffoni Valle Piana **foglio 51, particella 313, sub 5**, cat. C/2, Cl. 4, Piano 2, consistenza mq 45 rendita cat. € 97,61 via Serroni snc.

PREZZO BASE D'ASTA: **EURO 7.745,62**

OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: **EURO 5.809,21**

STATO DI POSSESSO

l'unità immobiliare è attualmente occupata dal debitore.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nulla risulta in perizia in merito alla certificazione energetica.

ONERI CONDOMINIALI

Condominio non costituito data la tipologia edilizia ed il numero esiguo dei condomini

NOTIZIE URBANISTICHE LOTTO 1 e LOTTO 2

Secondo quanto riportato dal perito stimatore, il fabbricato di cui fanno parte i beni in argomento è un fabbricato urbano, si compone di un piano seminterrato, un piano terra, un piano primo ed un sottotetto praticabile; fa parte di un Fabbricato Agricolo in condominio con altro appartamento con corte interna condominiale. I vari piani sono collegati verticalmente da una scala condominiale che a partire dal piano terra raggiunge l'appartamento al piano primo e al terzo livello il sottotetto. Gli alloggi che fanno parte del fabbricato ai vari livelli hanno ingresso indipendente che dà direttamente sul pianerottolo di piano. L'appartamento ubicato al piano terra, ha accesso diretto dal vano scale condominiale ed un secondo ingresso dalla zona porticata annessa all'appartamento.

Dal confronto dello stato dei luoghi con tutta la documentazione acquisita, Il Tecnico nominato non ha riscontrato gravi discordanze, se non la realizzazione di un tramezzo interno di suddivisione del salone in cartongesso per la realizzazione di una piccola cameretta, non riportato nella scheda di accatastamento. Tale difformità è sanabile sia urbanisticamente che con l'aggiornamento della scheda di accatastamento. I costi per la variazione della scheda di accatastamento sono previsti per € 800,00 compreso le spese. Per quanto attiene ai vincoli territoriali e sovraterritoriali, i manufatti in argomento, secondo quanto riportato in perizia, non sono sottoposti a vincoli particolari. Per quanto attiene il regolamento edilizio, entrambe gli immobili rientrano nella Zonizzazione di tipo Agricola del PRG vigente. In questa zona sono previsti interventi per costruzioni di case agricole sono ammesse abitazioni atte alla conduzione del fondo con relativi annessi. In particolare i sottotetti sono ammessi purchè non siano destinati ad uso residenziale, che le quote alla gronda lungo il perimetro del fabbricato non siano maggiore di m 0,60 ed il colmo non sia superiore a m 3,30 netti. Dal confronto dello stato dei luoghi con tutta la documentazione acquisita **non si sono riscontrate discordanze gravi per l'appartamento mentre ci sono per il sottotetto in modo sostanziale.**

In relazione al sottotetto il tecnico nominato ha evidenziato che dal confronto dello stato dei luoghi con tutta la documentazione acquisita **sono riscontrate discordanze che consistono nell'innalzamento della quota alla gronda, realizzazione di vani per illuminare ed arieggiare (finestre e balconi), modifica delle falde del tetto approvato, il tutto realizzato senza alcuna licenza edilizia o autorizzazione degli enti preposti e non è stato prodotta alcuna domanda di condono o sanatoria.** Dalla lettura della normativa tecnica vigente attualmente nelle zone agricole quanto realizzato è in totale discordanza con i regolamenti per **cui le opere realizzate al momento non sono sanabili se non ricondotte ai limiti minimi consentiti dal regolamento edilizio vigente.** Per riportare alla regolarità il sottotetto in argomento bisogna demolirlo per ricondurlo nei limiti consentiti di m 0,60 alla gronda lungo la perimetrazione del manufatto contro gli attuali m 1,15 su due lati, e dei m 2,07 di media dei timpani e ridurre o eliminare alcune forature fino al raggiungimento del 50% della superficie del sottotetto, conservazione dello stato di uso approvato in origine senza cambio di destinazione di uso. Una volta eseguita la demolizione con le riduzione delle altezze per il rispetto della normativa edilizia vigente si avrà il sottotetto approvato in origine.

Le spese da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi del Sottotetto per renderlo conforme alla concessione rilasciata, consistono nello smontaggio completo del tetto, nella demolizione dei paramenti murari, demolizione di opere in c.a. cordoli armati e pilastri con recupero parziale di parte delle strutture in legno lamellare (travi e pannelli coibentati e tegole), trasporto a discarica dei materiali di risulta non utilizzabili; ricostruzione delle strutture in legno del tetto con i materiali recuperati secondo quanto approvato nel progetto rilasciato dal comune per riportare le falde lungo il perimetro del fabbricato a m 0,60 ed il colmo a m 3,00. Dalla perizia di stima emerge che il **costo previsto è quello rappresentato dalla comparazione del prezzo di costruzione stimato in € /mq 800,00 x mq 127,55= € 102.040,00 (le spese superano il valore venale del sottotetto stimato)**

Si rimanda all'elaborato del perito estimatore per eventuali ulteriori informazioni urbanistico - edilizie.

Quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistiche dell'immobile si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 5, e 40 ultimo comma della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni suindicati, così come descritti, valutati dall'esperto nella relazione, con tutte le pertinenze, gli accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive inerenti le quote condominiali relative, senza garanzia specifica della conformità degli impianti esistenti, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, con tutti i fissi ed infissi, nonché con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nell'atto di provenienza a parte debitrice redatto a firma del Notaio Luca Restaino con atto di compravendita del 2/08/2010 rep.1644, trascritto presso la Conservatoria dei RR. Il di Salerno il 10/08/2010 ai nn. 35596/24826.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo) anche se il prezzo è stato determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., con un valore assegnato a metro quadro.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della vendita sono regolate dal "Regolamento per la partecipazione alla vendita telematica asincrona ex D.M. 32/2015" (pubblicato sul sito www.astetelematiche.it) e dalle condizioni generali ai paragrafi successivi.

Gestore della vendita è Astegiuudiziarie Inlinea SpA. Per assistenza durante le fasi di registrazione, di iscrizione alla vendita telematica e di partecipazione: numero verde ad addebito ripartito 848.58.20.31; centralino: 0586/20141; mail: assistenza@astetelematiche.it. I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Portale del Gestore della vendita telematica è www.astetelematiche.it

Professionista Delegato e Custode Giudiziario è la sottoscritta **Dott.ssa Manuela Mascia** mobile 338/2478045 - tel. 089/233366- @mail: mascia.manuela@tiscali.it.

Per richiedere la visita dell'immobile è necessario inoltrare al Custode Giudiziario, Dott.ssa Manuela Mascia, richiesta a mezzo del portale delle vendite pubbliche.

La Vendita e la relativa documentazione saranno pubblicizzate secondo quanto stabilito dall'ordinanza di delega del 15.11.2022.

Il professionista delegato

Dott. ssa Manuela Mascia

CIASCUN OFFERENTE, AI SENSI DELL'ART. 571, COMMA 1, C.P.C., TRANNE IL DEBITORE, È AMMESSO A FORMULARE **OFFERTE PER L'ACQUISTO PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE**, ANCHE A NORMA DELL'ART. 579, COMMA 3, C.P.C. (IL PROCURATORE LEGALE DOVRÀ, IN OGNI CASO, ESSERE MUNITO DI MANDATO SPECIALE RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, NON ESSENDO SUFFICIENTE L'ORDINARIO MANDATO ALLE LITI. NELL'IPOTESI DI CUI AL CITATO ART. 579, COMMA 3, IL MANDATO SPECIALE RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA PERSONA, DA EFFETTUARSI NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 583, COMMA 1, C.P.C.), **GENERANDO, CON MODALITÀ TELEMATICHE TRAMITE IL MODULO WEB "OFFERTA TELEMATICA"** FORNITO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, **UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE** (IN REGOLA CON IL BOLLO DOVUTO PER LA LEGGE CON MODALITÀ TELEMATICA - PST.GIUSTIZIA.IT) DA TRASMETTERSI A MEZZO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (COME DI SEGUITO INDICATA).

L'OFFERTA DEVE ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICHE. TRAMITE IL MODULO WEB "OFFERTA TELEMATICA" (A CUI È POSSIBILE ACCEDERE DALLA SCHEDA DEL LOTTO IN VENDITA PRESENTE SUL PORTALE WWW.ASTETELEMATICHE.IT) FORNITO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL "MANUALE UTENTE" PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA È CONSULTABILE SUL "PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE".

L'OFFERTA D'ACQUISTO DEVE CONTENERE, A PENA DI INEFFICACIA:

- a) I DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE (NOME, COGNOME, STATO CIVILE, DATA DI NASCITA, RESIDENZA, L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTILIZZATO PER TRASMETTERE L'OFFERTA) E DEL CONIUGE NON OFFERENTE, IN CASO DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI IN MODO DA POTER TRASFERIRE AD ENTRAMBI IL BENE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.

QUALORA IL SOGGETTO OFFERENTE RISIEDA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO E NON ABBA UN CODICE FISCALE RILASCIATO DALL'AUTORITÀ DELLO STATO, DOVRÀ INDICARE IL CODICE FISCALE RILASCIATO DALL'AUTORITÀ FISCALE DEL PAESE DI RESIDENZA O ANALOGO CODICE IDENTIFICATIVO COME PREVISTO DALL'ART. 12 C. 2 DEL D.M. N. 32 DEL 26.2.2015 - RESIDENZA, DOMICILIO, L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

SE L'OFFERENTE È MINORENNE, L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAI GENITORI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, DA ALLEGARE IN COPIA ATTESTANDONE LA CONFORMITÀ (LA MEDESIMA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA IN COPIA CONFORME A SEGUITO DELL'AGGIUDICA E MESSA AGLI ATTI DEL FASCICOLO DI AGGIUDICAZIONE) E DOVRÀ ESSERE ALLEGATO IL DOCUMENTO DEL MINORE;

SE L'OFFERTA È FORMULATA DA PIÙ SOGGETTI, DEVE ESSERE INDICATO COLUI CHE ABBA L'ESCLUSIVA FACOLTÀ DI FORMULARE OFFERTE IN AUMENTO. IN NESSUN CASO SARÀ POSSIBILE TRASFERIRE L'IMMOBILE A SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA.

- b) L'UFFICIO GIUDIZIARIO PRESSO IL QUALE PENDE LA PROCEDURA;
- c) L'ANNO E IL NUMERO DI RUOLO GENERALE DELLA PROCEDURA;
- d) IL NUMERO O ALTRO DATO IDENTIFICATIVO DEL LOTTO;
- e) LA DESCRIZIONE DEL BENE;
- f) L'INDICAZIONE DEL REFERENTE DELLA PROCEDURA;
- g) LA DATA E L'ORA FISSATA PER L'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA;
- h) IL PREZZO OFFERTO, CHE NON POTRÀ ESSERE INFERIORE DI OLTRE UN QUARTO RISPETTO AL PREZZO BASE, ED IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO (IN OGNI CASO NON SUPERIORE 120 GIORNI

DALL'AGGIUDICAZIONE E NON SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE);

- i) L'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE;
- l) LA DATA, L'ORARIO E IL NUMERO DI CRO DEL BONIFICO EFFETTUATO PER IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE ED IL NUMERO DI IBAN DEL CONTO DAL QUALE È PERVENUTO IL VERSAMENTO;
- m) IL CODICE IBAN DEL CONTO SUL QUALE È STATA ADDEBITATA LA SOMMA OGGETTO DEL BONIFICO;
- n) L'INDIRIZZO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O, IN ALTERNATIVA, DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA VENDITA TELEMATICA DI CUI ALL'ART.12 C. 4 DM 26 FEBBRAIO 2015 N. 32 UTILIZZATA PER TRASMETTERE L'OFFERTA E PER RICEVERE LE COMUNICAZIONI PREVISTE;
- o) L'EVENTUALE RECAPITO DI TELEFONIA MOBILE OVE RICEVERE LE COMUNICAZIONI PREVISTE.
- p) OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A VALUTARE L'OFFERTA

CON LA PRECISAZIONE CHE I DATI RICHIESTI NON PREVISTI DAL MODULO MINISTERIALE DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE TELEMATICAMENTE ALL'OFFERTA.

ALL'OFFERTA ANDRANNO ALLEGATI:

- **FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E COPIA DEL CODICE FISCALE** DEL SOGGETTO OFFERENTE E SE NECESSARIO COPIA DI VALIDA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I POTERI O LA LEGITTIMAZIONE (ES. PROCURA SPECIALE O CERTIFICATO CAMERALE, DELIBERA ASSEMBLEARE);
- **COPIA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO PER IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE;**
- **AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATO PERSONALI;**
- UNA **DICHIARAZIONE DA CUI RISULTI LO STATO CIVILE;** SE IL SOGGETTO OFFERENTE È CONIUGATO, IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E COPIA DEL CODICE FISCALE DEL CONIUGE; NELL'IPOTESI DI ACQUISTO A TITOLO PERSONALE DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, OCCORRERÀ PRODURRE OLTRE ALLA DICHIARAZIONE DI QUEST'ULTIMO DI CUI ALL'ART. 179, COMMA 1 LETTERA F C.C., QUELLA DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE AUTENTICATA DAL CANCELLIERE O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE;
- SE IL SOGGETTO OFFERENTE È MINORENNE, COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ E COPIA DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OFFERENTE E DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA, NONCHÉ COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE DA ALLEGARE IN COPIA ATTESTANDONE LA CONFORMITÀ (LA MEDESIMA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA IN COPIA CONFORME A SEGUITO DELL'AGGIUDICA AGLI ATTI DEL FASCICOLO DELL'ESECUZIONE);
- SE IL SOGGETTO OFFERENTE È UNA SOCIETÀ O PERSONA GIURIDICA, COPIA DEL DOCUMENTO (AD ESEMPIO, CERTIFICATO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE) DA CUI RISULTINO I POTERI OVVERO LA PROCURA O L'ATTO DI NOMINA CHE GIUSTIFICHI I POTERI;
- SE L'OFFERTA È FORMULATA CONGIUNTAMENTE DA PIÙ PERSONE (DEVE ESSERE INDICATO COLUI CHE ABBAIA L'ESCLUSIVA FACOLTÀ DI FORMULARE EVENTUALI OFFERTE IN AUMENTO), COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA DAGLI ALTRI OFFERENTI ED AUTENTICATA DAL CANCELLIERE O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE PER PARTECIPARE ALLA VENDITA;
- **L'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DELLA PERIZIA DI STIMA.**

IN NESSUN CASO SARÀ POSSIBILE TRASFERIRE L'IMMOBILE A SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA.

L'OFFERTA È IRREVOCABILE SALVO CHE SIANO DECORSI 120 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA ACCOLTA.

L'OFFERTA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, OVVEROSIA

UTILIZZANDO UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITÀ, RILASCIATO DA UN ORGANISMO INCLUSO NELL'ELENCO PUBBLICO DEI CERTIFICATORI ACCREDITATI, **E TRASMESSA A MEZZO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, OPPURE IN ALTERNATIVA, TRASMESSA A MEZZO DI **CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA VENDITA TELEMATICA** AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4 E DELL'ART. 13 DEL D.M. N. 32/2015, (QUESTA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA SARÀ CONCRETAMENTE OPERATIVA UNA VOLTA CHE SARANNO ESEGUITE, A CURA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LE FORMALITÀ DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 4 DEL D.M. N. 32/2015).

IL FILE CRIPTATO IN FORMATO ZIP.P7M, CONTENENTE L' OFFERTA INTEGRALE DI ACQUISTO ED I RELATIVI ALLEGATI, RICEVUTO AL TERMINE DEL PROCESSO DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, DOVRA' ESSERE INVIATO, CON LE MODALITÀ SOTTO INDICATE, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 21 LUGLIO 2026 (ANTECEDENTE A QUELLO DELLA VENDITA), INVIANDOLE ALL'INDIRIZZO PEC DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA OFFERTAPVP.DGSIA@GIUSTIZIACERT.IT CON LA PRECISAZIONE CHE L'OFFERTA SI INTENDE DEPOSITATA NEL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA COMPLETA DI AVVENUTA CONSEGNA DA PARTE DEL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

L'OFFERENTE DEVE PROCEDERE AL **PAGAMENTO DEL BOLLO DOVUTO PER LEGGE** (ATTUALMENTE PARI AD € 16,00) IN MODALITÀ TELEMATICA - SEGNATAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O CARTA DI CREDITO - , SALVO CHE SIA ESENTATO AI SENSI DEL DPR 447/2000. IL BOLLO VIRTUALE DOVRÀ ESSERE PAGATO A PARTE SUL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI ALL'INDIRIZZO [HTTP://PST.GIUSTIZIA.IT](http://PST.GIUSTIZIA.IT), SEZIONE SERVIZI, PAGAMENTI PAGOPA, BOLLO SU DOCUMENTO, TRAMITE LA FUNZIONE NUOVA RICHIESTA DI PAGAMENTO. FERMO RESTANDO CHE IL MANCATO VERSAMENTO DEL BOLLO NON DETERMINA L'INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA, (SALVO L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RECUPERO COATTIVO).

LA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL BOLLO IN FORMATO XML SCARICATA DAL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI ANDRÀ ALLEGATA ALLA PEC CON CUI VIENE INVIATO IL PACCHETTO DELL'OFFERTA GENERATO TRAMITE IL MODULO WEB MINISTERIALE.

L'OFFERTA NON È EFFICACE:

- a) SE PERVIENE **OLTRE IL TERMINE STABILITO** NELL'AVVISO DI VENDITA;
- b) SE È **INFERIORE DI OLTRE 1/4 AL PREZZO BASE** SOPRA RIPORTATO;
- c) SE L'OFFERENTE **NON PRESTA CAUZIONE** A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E INDICATO NELL'AVVISO DI VENDITA **IN MISURA NON INFERIORE AL 10% DEL PREZZO PROPOSTO.**

NEI CASI PROGRAMMATI DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA COMUNICATI AL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA DAL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 15 C. 1 DEL D.M. 32 DEL 2015, L'OFFERTA SARÀ FORMULATA MEDIANTE INVIO ALL'INDIRIZZO PEC DEL DELEGATO ALLA VENDITA M.MASCIA@PEC.COMMERCIALISTISALERNO.IT.

NEI CASI DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA NON PROGRAMMATI O NON COMUNICATI A NORMA DEL COMMA 1, L'OFFERTA SI INTENDE DEPOSITATA NEL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL MITTENTE E, IN TALE EVENTUALITÀ, PREVIA DOCUMENTAZIONE A CURA DELL'OFFERENTE DELLA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, IL GESTORE È TENUTO A PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE DELL'OFFERENTE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA.

L'OFFERENTE DOVRÀ VERSARE ANTICIPATAMENTE, A TITOLO DI CAUZIONE, UNA SOMMA PARI ALMENO AL DIECI PER CENTO (10%) DEL PREZZO OFFERTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 168/2021 AL SEGUENTE IBAN IT 78 Q 01030 15200 000006721251 , TALE IMPORTO SARÀ TRATTENUTO IN CASO DI RIFIUTO DELL'ACQUISTO.

IL BONIFICO, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN MODO TALE CHE L'ACCREDITO DELLE SOMME ABBAIA LUOGO, NEL TEMPO UTILE DA CONSENTIRE L'ACCREDITO PER LE DETERMINAZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA. PERTANTO, QUALORA IL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA TELEMATICA NON VENGA RISCOSTRATO L'ACCREDITO DELLE SOMME SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA PROCEDURA, **L'OFFERTA SARÀ DICHIARATA INAMMISSIBILE.**

IN ALTERNATIVA ALLA MODALITÀ DI CUI SOPRA, È CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE ANCHE MEDIANTE **FIDEIUSSIONE AUTONOMA**, IRREVOCABILE E A PRIMA RICHIESTA, RILASCIATA DA BANCHE, SOCIETÀ ASSICURATRICI O INTERMEDIARI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL D. L.GS1.09.97 N. 385. LA FIDEIUSSIONE È RILASCIATA IN FAVORE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ED È ESCUSSA DAL CUSTODE O DAL PROFESSIONISTA DELEGATO SU AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE. IN OGNI CASO L'OFFERENTE DEVE COMUNICARE AL PROFESSIONISTA DELEGATO, A MEZZO PEC, LA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALLO STESSO ART. 571 C.P.C.

LE BUSTE SARANNO APERTE TRAMITE IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA WWW.ASTETELEMATICHE.IT. DAL PROFESSIONISTA DELEGATO SOLO NELLA DATA ED ALL'ORARIO FISSATI PER L'ESAME DELLE OFFERTE **22 luglio 2026, ore 16.30.**

IL RITARDO SUI TEMPI INDICATI NELL'AVVISO PER L'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI APERTURA BUSTE O DI VENDITA NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO DI DOGLIANZA DA PARTE DEGLI OFFERENTI

LA PARTECIPAZIONE DEGLI OFFERENTI ALL'UDIENZA DI VENDITA TELEMATICA AVRÀ LUOGO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'AREA RISERVATA DEL PORTALE WWW.ASTETELEMATICHE.IT, ACCEDENDO ALLA STESSA CON LE CREDENZIALI PERSONALI ED IN BASE ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE ALMENO 30 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA, SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA VENDITA TELEMATICA, UTILIZZATA PER TRASMETTERE L'OFFERTA.

SI PRECISA CHE ANCHE NEL CASO DI MANCATA CONNESSIONE DA PARTE DELL'OFFERENTE O DEGLI OFFERENTI, L'AGGIUDICAZIONE SARÀ COMUNQUE DISPOSTA, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART 522 C. 2 E 3 CPC.

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 20 DM 32/2015, LADDOVE IL COMMA 1 PREVEDE CHE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO POSSANO PRENDERE PARTE CON MODALITÀ TELEMATICHE "ALTRI SOGGETTI SE AUTORIZZATI DAL GIUDICE O DAL REFERENTE DELLA PROCEDURA" DISPONE CHE IL PROFESSIONISTA DELEGATO AUTORIZZI ESCLUSIVAMENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI, DEI LORO AVVOCATI, DEI CREDITORI ISCRITTI NON INTERVENUTI E DEGLI EVENTUALI COMPROPRIETARI NON ESECUTATI.

IN CASO DI UN'UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

- a) SE L'OFFERTA È PARI O SUPERIORE AL PREZZO BASE D'ASTA DELL'IMMOBILE LA STESSA È SENZ'ALTRO ACCOLTA ED IL BENE AGGIUDICATO ALL'OFFERENTE;
- b) SE L'OFFERTA È INFERIORE AL PREZZO BASE D'ASTA IN MISURA NON SUPERIORE AD UN QUARTO (OVVERO IN MISURA NON INFERIORE AL 75% DEL PREZZO BASE D'ASTA), **SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE OVE NON SIANO STATE PRESENTATE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 588 C.P.C. E QUANDO SI RITIENE CHE NON VI SIA SERIA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UN PREZZO SUPERIORE CON UNA NUOVA VENDITA IN ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale).**

NELL'IPOTESI DI PRESENTAZIONE DI PIÙ OFFERTE VALIDE

SI PROCEDERÀ CON GARA TELEMATICA TRA GLI OFFERENTI **SULL'OFFERTA PIÙ ALTA SECONDO IL SISTEMA DEI PLURIMI RILANCI CON LA MODALITÀ ASINCRONA** (TANTO, ANCHE IN PRESENZA DI DUE O PIÙ OFFERTE DI IDENTICO IMPORTO), FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 573 C. 2 E 4 CPC.

LA GARA, AVRÀ INIZIO SUBITO DOPO L'APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E AVRÀ UNA DURATA DI 24 ORE A PARTIRE DAL SUO INIZIO, CON PROROGA AUTOMATICA ALLA STESSA ORA DEL GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO QUALORA IL SUO TERMINE VENISSE A CADERE DI SABATO O IN GIORNI FESTIVI. DURANTE IL PERIODO DELLA GARA, OGNI PARTECIPANTE POTRÀ EFFETTUARE OFFERTE IN AUMENTO, CIOÈ RILANCI, NEL RISPETTO DELL'**IMPORTO MINIMO STABILITO DALL'AVVISO PARI AD EURO 3.000,00 PER IL LOTTO 1** E PARI AD EURO

1.000,00 PER IL LOTTO 2. QUALORA VENGANO EFFETTUATE OFFERTE IN AUMENTO NEGLI ULTIMI 10 MINUTI DELLA GARA LA STESSA SARÀ PROROGATA AUTOMATICAMENTE DI ULTERIORI 10 MINUTI IN MODO DA PERMETTERE AGLI ALTRI PARTECIPANTI DI EFFETTUARE ULTERIORI RILANCI E COSÌ DI SEGUITO SINO ALLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IN AUMENTO NEL PERIODO DI PROLUNGAMENTO.

AL TERMINE DEL LASSO TEMPORALE FISSATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA, IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA COMUNICHERÀ A TUTTI I PARTECIPANTI LA MAGGIORE OFFERTA FORMULATA, TRASMETTENDO AL DELEGATO L'ELENCO DEI RILANCI E DI COLORO CHE LI HANNO EFFETTUATI.

LA DELIBERAZIONE FINALE SULLE OFFERTE ALL'ESITO DELLA GARA AVRÀ LUOGO PRESSO LO STUDIO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL SUO TERMINE, PROROGATA SE CADENTE DI SABATO O FESTIVI AL PRIMO GIORNO NON FESTIVO; IL BENE VERRÀ DEFINITIVAMENTE AGGIUDICATO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO REFERENTE DELLA PROCEDURA, FACENDOSI COSÌ LUOGO ALLA VENDITA, A CHI AVRÀ EFFETTUATO L'OFFERTA PIÙ ALTA, SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE DAL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA.

TUTTE LE COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI DURANTE LA FASE DI GARA AVRANNO LUOGO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA VENDITA TELEMATICA COMUNICATO DAL SOGGETTO PARTECIPANTE E TRAMITE SMS.

TALI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SONO DI AUSILIO OVVERO DI SUPPORTO ALLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA; LA PIATTAFORMA DEL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA SARÀ L'UNICO CANALE UFFICIALE PER SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. L'EVENTUALE MANCATA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E/O SMS NON INVALIDA LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA NÉ PUÒ DAR LUOGO AD ALCUNA DOGLIANZA DA PARTE DEI CONCORRENTI.

SE LA GARA NON PUÒ AVERE LUOGO PER MANCANZA DI ADESIONI DEGLI OFFERENTI, IL PROFESSIONISTA DELEGATO DISPONE L'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI COLUI CHE ABBA PROPOSTO L'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA (DA SCEGLIERSI SECONDO I SEGUENTI CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ: A PARITÀ DI PREZZO OFFERTO, MAGGIORE IMPORTO DELLA CAUZIONE PRESTATATA; A PARITÀ DI CAUZIONE PRESTATATA, MINOR TEMPO INDICATO PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO; A PARITÀ DI TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO, PRIORITÀ TEMPORALE DEL DEPOSITO DELL'OFFERTA).

QUANDO ALL'ESITO DELLA GARA TRA GLI OFFERENTI, OVVERO, NEL CASO DI MANCATA ADESIONE ALLA GARA, ALL'ESITO DELLA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE DEPOSITATE, L'OFFERTA PIÙ ALTA OVVERO LA PIÙ VANTAGGIOSA RISULTI PARI AL VALORE D'ASTA IL BENE È SENZ'ALTRO AGGIUDICATO.

IN CASO DI MANCATA AGGIUDICAZIONE E ALL'ESITO DELL'AVVIO DELLA GARA IN CASO DI PLURIMI OFFERENTI, L'IMPORTO VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE (AL NETTO DEGLI EVENTUALI ONERI BANCARI) SARÀ RESTITUITO AI SOGGETTI OFFERENTI NON AGGIUDICATARI. LA RESTITUZIONE AVRÀ LUOGO ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE DA DISPORSI NEL TERMINE DI 3 GIORNI LAVORATIVI DECORRENTI DALLA DELIBERAZIONE FINALE SULLE OFFERTE ALL'ESITO DELLA GARA.

DISPOSTA L'AGGIUDICAZIONE, IL VERSAMENTO SALDO PREZZO DEVE AVVENIRE IN 120 GIORNI (TERMINE PERENTORIO A PENA DI DECADENZA E DI ACQUISIZIONE ALLA PROCEDURA DELLA CAUZIONE VERSATA A TITOLO DI MULTA) A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL MEDESIMO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE APERTO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO OVE È STATA VERSATA LA CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA.

L'IMMOBILE VIENE VENDUTO LIBERO DA ISCRIZIONI IPOTECARIE E DA TRASCRIZIONI DI PIGNORAMENTI SE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA VENDITA. LE EVENTUALI ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI SARANNO CANCELLATE A SPESE DELL'AGGIUDICATARIO, MA A CURA DELLA PROCEDURA (SALVO ESENZIONE SCRITTA DELL'AGGIUDICATARIO, RELATIVAMENTE ALLE PREDETTE ATTIVITÀ A CURA DELLA PROCEDURA).

LE SPESE DEL TRASFERIMENTO (REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA CATASTALE), DA VERSARSI AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DIFFERENZA DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, CEDONO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, SUI CUI INCOMBONO ANCHE I COSTI PER LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUI BENI E QUELLI OCCORRENTI ALLA MATERIALE LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CUSTODE GIUDIZIARIO.

L'IMPORTO NECESSARIO (TRA IL 15 E IL 20% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE) SARÀ PRELEVATO DAL FONDO **SPESE CHE DOVRÀ ESSERE VERSATO DALL'AGGIUDICATARIO NELLO STESSO TERMINE DEL SALDO DEL PREZZO (120 GIORNI) E SUL MEDESIMO CONTO CORRENTE** VERRÀ COMUNICATO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICA.

SONO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO ANCHE GLI ONERI FISCALI ED IL COMPENSO DEL DELEGATO PER TALI ATTIVITÀ LIQUIDATO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE LA LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE, OVE OCCUPATO DAL DEBITORE O DA TERZI SENZA TITOLO, SARÀ EFFETTUATA A CURA DEL CUSTODE GIUDIZIARIO, PREVIA ESPRESSA RICHIESTA DELL'AGGIUDICATARIO.

L'AGGIUDICATARIO, IN OGNI CASO, SI FA CARICO DELLE SPESE E DEGLI ONERI PER LA LIBERAZIONE DEL CESPITE OGGETTO DI TRASFERIMENTO, SALVA LA FACOLTÀ DI CUI AL DISPOSTO DELL'ART. 560, COMMA 6, C.P.C.

QUALORA IL PROCEDIMENTO SI BASI SU CREDITO FONDIARIO, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4, D.LGS. 1.9.93 N. 385, IL PROFESSIONISTA DELEGATO VERSERÀ DIRETTAMENTE GLI IMPORTI DOVUTI AL CREDITORE FONDIARIO, SENZA RICHIEDERE ULTERIORI AUTORIZZAZIONI AL GIUDICE, CON VALUTA DALLA DATA DEL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO, NEI LIMITI DEL CREDITO AZIONATO IN VIA IPOTECARIA EX ART. 2855 C.C. (PREVIA PRECISAZIONE ANALITICA DI TALE PARTE E DEI RELATIVI CRITERI DI CALCOLO AD OPERA DELLA BANCA MUTUANTE), CON DETRAZIONE DI UN EVENTUALE ACCANTONAMENTO PER SPESE DI PROCEDURA, NELLA MISURA CHE SARÀ INDICATA DAL PROFESSIONISTA DELEGATO (TRA IL 15 E IL 25%).

TUTTE LE ATTIVITÀ CHE A NORMA DELL'ART. 571 E SS. C.P.C. DEVONO ESSERE COMPIUTE IN CANCELLERIA O DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, SONO ESEGUITE DAL PROFESSIONISTA DELEGATO PRESSO IL SUO STUDIO.

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE AVVISO SI APPLICANO LE VIGENTI NORME DI LEGGE.

INFORMAZIONI GENERALI

AVVENUTO IL VERSAMENTO DEL PREZZO, OVE IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE **NON SOSPENDA LA VENDITA** SE RITENGA CHE IL PREZZO OFFERTO SIA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO GIUSTO (ART. 586 C.P.C.), IL PROFESSIONISTA DELEGATO PREDISPONE IL **DECRETO DI TRASFERIMENTO** E TRASMETTE SENZA INDUGIO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IL FASCICOLO, ALLEGANDO, SE PREVISTO DALLA LEGGE, IL VIGENTE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (QUESTO ADEMPIMENTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I TERRENI OVVERO I FABBRICATI RURALI CENSITI AL CATASTO TERRENI).

CONTRO IL DECRETO DI TRASFERIMENTO È PROPONIBILE L'OPPOSIZIONE A NORMA DELL'ART. 617 C.P.C. (OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI).

L'ART. 588 E SS. C.P.C. DISPONE CHE OGNI CREDITORE, NEL TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'UDIENZA FISSATA PER LA VENDITA, PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI ASSEGNAZIONE, PER SÉ O A FAVORE DI UN TERZO, IN CANCELLERIA E DEVE ESSERE PROPOSTA NELLA FORMA DEL RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O AL PROFESSIONISTA DELEGATO.

MUTUI C.D. PROTOCOLLO ABI

I PARTECIPANTI ALLE ASTE, HANNO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE MUTUI A TASSI E CONDIZIONI ECONOMICHE PRESTABILITI DA OGNI SINGOLA BANCA ADERENTE AL C.D. PROTOCOLLO ABI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI

AGLI AGGIUDICATARI. L'ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI ALL'INIZIATIVA POTRÀ ESSERE REPERITO SUL SITO INTERNET DELL'ABI.

SI INVITA A CONTATTARE DIRETTAMENTE LE SEDI DELLE AGENZIE O FILIALI INCARICATE DALLE BANCHE STESSE, DELLE QUALI SARÀ DISPONIBILE ANCHE IL RECAPITO TELEFONICO, SEMPRE PRESSO IL PROFESSIONISTA DELEGATO O PRESSO IL SITO ABI ([HTTP://WWW.ABI.IT/](http://www.abi.it/)).

Il Professionista Delegato
Dott.ssa Manuela Mascia

